

Codice A14050

D.D. 9 giugno 2015, n. 367

Verifica di compatibilit  di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di sede di una Comunit  Terapeutica per minori da ubicare nel comune di Racconigi (CN).

Con nota pervenuta in data 12/03/2015, prot. n. 5293/A14050, il Legale Rappresentante della Sereni Orizzonti s.p.a. ha presentato richiesta di verifica di compatibilit , ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente al trasferimento della Comunit  Terapeutica per minori ridenominata "Iris" e con capienza n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Vittorio Veneto n. 8 a Borgo San Martino (AL), in un immobile ubicato in Via Umberto I n. 184 – Racconigi (CN).

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, con nota prot. n. 5698/A14050 del 17/03/2015, ha richiesto alla Direzione Generale dell'ASL CN1, alla Direzione del Distretto Sanitario di Fossano e alla Direzione Generale dell'ASL CN2 un parere, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta sopraindicata.

Le Aziende sopra citate hanno dato riscontro alla nota suddetta esprimendo i seguenti pareri:

- Con nota del 20/04/2015, prot. n. 7923/A14050, il Direttore Sanitario dell'ASL CN1, sentiti i responsabili delle strutture di NPI dell'ASL stessa, ha espresso parere favorevole al trasferimento di sede della CTM sopra descritta;
- Con Determinazione n. 356 del 31/03/2015, trasmessa con nota pervenuta in data 18/05/2015, prot. n. 9797/A14050, il Direttore Generale dell'ASL CN2, sulla base del parere formulato dai direttori di Distretto dell'ASL stessa, ha espresso parere favorevole al progetto sopra dettagliato.

Il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, nella riunione tenutasi in data 28/05/2015, valutato che nell'area della sede di origine del presidio oggetto della presente istanza sono ubicate pi  strutture dedicate alla tutela della salute mentale dei minori, con conseguente saturazione dell'area stessa e considerato che, per contro, nel territorio dell'ASL CN1 non sono presenti Comunit  Terapeutiche per minori, ha espresso parere favorevole al trasferimento di sede della struttura sopra descritta auspicando il superamento delle criticit  strutturali, evidenziate dall'esame delle planimetrie, relative all'assenza di almeno una camera da letto singola.

Valutato che con Determinazione dirigenziale n. 179 del 21/07/2005 si   ripartito per quadrante il fabbisogno regionale complessivo di strutture destinate alla tutela della salute mentale dei minori, definito in fase transitoria dalla D.G.R. n. 41-12003/2004, e si   in seguito adeguato il fabbisogno stesso, esclusivamente per le Comunit  Riabilitative Psicosociali, con D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009.

Rilevato che con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati definiti la tipologia e i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori ed   stata revocata la D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004.

Considerato che con D.G.R. n. 45-3071 del 05/06/2006 si   istituito il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, rinnovato con DD n. 618 del 02/07/2014, con funzioni di verifica dei

requisiti stabiliti in attuazione della D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012, in merito alla realizzazione di Comunità Terapeutiche e Comunità Riabilitative Psicosociali per minori.

Rilevato che con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 sono stati definiti le modalità e i termini del procedimento per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie.

Rilevato, altresì, che con D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014 sono state definite le tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per minori anni 2014-2015 e integrata e parzialmente modificata la D.G.R. n. 25-5079/2012.

Ritenuto necessario procedere alla verifica di compatibilità prevista dall'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del Legale Rappresentante della Sereni Orizzonti s.p.a.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04 agosto 2010;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012;

vista la DD n. 179 del 21 luglio 2007;

vista la D.G.R. n. 31-12866 del 21 dicembre 2009;

vista la D.G.R. n. 45-3071 del 05 giugno 2006;

vista la DD n. 618 del 02 luglio 2014;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 55-7469 del 15 aprile 2014;

determina

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al trasferimento della Comunità Terapeutica per minori ridenominata "Iris" e con capienza n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Via Vittorio Veneto n. 8 a Borgo San Martino (AL), in un immobile ubicato in Via Umberto I n. 184 – Racconigi (CN).

La validità temporale della presente verifica di compatibilità è di 18 (diciotto) mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare al Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano